COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull' inquinamento acustico

Relazione tecnica

Progettista

DOTT. ING. GIORGIO SIANI

Via Fabio Filzi, n.2
23900 Lecco
Tel. 0341.288.333 – Fax 0341.288.344
Studio@sianiprogetti.it

Consulente per la Pianificazione
Territoriale Urbanistica ed Ambientale
DOTT. GIANMARIO PANZERI

INDICE

1. PREMESSA

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 D.P.C.M. 14 Novembre 1997

2.2 Decreto 16 Marzo 1998

2.3 Norme Regionali e Linee guida per la zonizzazione acustica

2.4 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004

2.5 D. Lgs 19.08.2005 n° 194

3. ADEGUAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

3.1 Osservazioni ARPA pervenute al Comune di Castello di Brianza

3.2 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

3.3 Piano di Governo del Territorio

4. PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

4.1 - Criteri per la predisposizione dello schema di zonizzazione

4.2 - Presentazione grafica

4.3 - Classificazione del territorio

4.3.1 - Classe I

4.3.2 - Classe II

4.3.3 - Classe III

4.3.4 - Classe IV

4.3.5 - Classe V

4.3.6 - Classe VI

4.4 Verifica di compatibilità con zone confinanti

5. RICONOSCIMENTO TECNICO COMPETENTE

1. PREMESSA

Il D.P.C.M. 1/3/91, la legge 447/95, il D.P.C.M. 14.11.1997 e la Legge 13/01 stabiliscono il regime normativo relativamente all'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, introducono inoltre l'obbligo per i comuni di adottare, quale ulteriore strumento di pianificazione urbanistica, un piano di zonizzazione del territorio in relazione ai limiti massimi ammissibili di rumorosità.

E' necessario richiamare l'importanza del fatto che la procedura d'individuazione delle zone acustiche si qualifica come momento pregnante di pianificazione territoriale. La classificazione scelta avrà notevole influenza sugli sviluppi degli altri strumenti urbanistici, con particolare riferimento al Piano di Governo del Territorio, al regolamento edilizio, ai cambi di destinazione d'uso, ed agli impianti commerciali e produttivi.

La zonizzazione acustica in oggetto è stata redatta sulla base delle indicazioni tecniche suggerite dal documento: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", approvato dalla regione Lombardia con D.G.R. 12 luglio 2002 - n. 7/9776.

E' stata quindi formulata una proposta di classificazione basata sul complesso di dati e informazioni acquisite e sulle disposizioni previste dal complesso normativo vigente sia a livello nazionale che regionale.

Sulla scorta del piano già approvato la presente variante si prefigge i medesimi obiettivi:

- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate mediante uno strumento di programmazione.

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

- prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio.

La zonizzazione acustica deve essere costruita in via prioritaria sulla conoscenza del territorio, in particolare con riferimento alle destinazioni d'uso effettive e previste delle diverse aree, agli insediamenti industriali ed artigianali, alla presenza di infrastrutture ed alla rete di comunicazione.

Gli atti fondamentali sono rappresentati dagli strumenti di pianificazione urbanistica relativi al Piano di Governo del Territorio adottati o in corso di adozione.

L'analisi della documentazione è finalizzata alla conoscenza delle condizioni di utilizzo del territorio in essere, e delle prospettive di sviluppo, per garantire l'elaborazione di un Piano di Classificazione Acustica che tenga conto degli indirizzi di governo dell'Amministrazione. I criteri generali per la stesura del Piano di Classificazione Acustica indicano infatti come punto di riferimento per l'assegnazione delle classe acustiche le condizioni prevalenti di effettiva fruizione del territorio, con l'auspicio che il Piano recepisca anche le proiezioni future previste di destinazioni d'uso.

In linea generale, sono inoltre sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio, che renderebbero difficoltosa la gestione della tutela dall'inquinamento acustico; è anche sconsigliato il ricorso alla classificazione di vaste aree del territorio nelle classi superiori (IV e V in particolare), che rischierebbe di non garantire tutele adeguate.

I criteri generali per la classificazione contengono infine le prescrizioni che sanciscono il divieto di contatto tra classi non contigue. Il divieto in questione stabilisce che è vietato l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A); in altri termini, e per esemplificare, le zone che confinano con un'area in classe II possono essere classificate soltanto in classe I o III, le zone che confinano con un'area in classe III possono essere classificate soltanto in classe II o IV, ecc.. Il contatto tra classi non

contigue è ammesso soltanto in presenza di discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui non sia possibile rispettare questo divieto, per preservare le destinazioni d'uso esistenti, è obbligatoria l'adozione di un piano di risanamento adeguato.

Oltre alle indicazioni generali appena riassunte, lo studio della classificazione acustica deve procedere attraverso l'analisi di diverse fasi progettuali. Tali fasi sono riportate di seguito:

1. Analisi della documentazione relativa al Piano di Governo del Territorio;

2. Verifica sul territorio della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive;

3. Individuazione di alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, ambiti di trasformazione;

4. Individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali, con tutti i vincoli di zonizzazione che comportano;

5. Individuazione delle strade in previsione da Piano di Governo del Territorio;

6. Individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette e aree industriali);

7. Individuazione delle classi intermedie II, III e IV;

8. Verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ed eventuale adozione dei piani di risanamento e miglioramento;

9. Formulazione del progetto di zonizzazione definitivo.

Lo studio consente alla Amministrazione Comunale di dotarsi di uno strumento idoneo a garantire una corretta programmazione dello sviluppo e della gestione del territorio sotto l' aspetto dell' inquinamento acustico ed uno strumento di programmazione finalizzato al contenimento e la riduzione dell' inquinamento stesso.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti fondamentali nella legislazione nazionale relativamente alla zonizzazione acustica sono:

2.1 D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, entrato in vigore il 1° Gennaio 1998, aggiorna, ed in parte annulla, le disposizioni del D.P.C.M. del 1° Marzo 1991, rendendole congruenti con i principi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico N° 447/95. Rimangono però tuttora valide, in attesa di un apposito decreto attuativo, le modalità di misura stabilite dal citato D.P.C.M. 1/3/91.

Come detto, il D.P.C.M. 14/11/97 introduce i seguenti limiti di rumore:

- *Valori limite assoluti di immissione*

Si riferiscono all'insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono per una tale area e devono essere inferiori a valori dipendenti dalla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati e dal periodo di riferimento (vedi Tabella 1). In sostanza essi coincidono con i valori massimi delle varie zone già contemplate dal D.P.C.M. 1/3/91.

TABELLA 1 - Valori limite assoluti (Leq in dBA) di immissione in ambiente esterno Riferiti alla globalità delle sorgenti presenti

CLASSI DI DESTINAZIONE	Tempo di riferimento *DIURNO (06.00-22.00)*	Tempo di riferimento *NOTTURNO (22.00-06.00)*
CLASSE I: Aree particolarmente protette		
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali	55	45
CLASSE III: Aree di tipo misto		
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.	60	50
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana		
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65	55
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali		
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70	60
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali		
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70	70

- *Valori limite di emissione*

Si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch'essi legati alla tipologia della zona e dal periodo di riferimento (diurno o notturno). Dal punto di vista pratico tali limiti (vedi Tabella 2) sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione caratterizzanti ciascuna zona del territorio.

TABELLA 2 - Valori limite di emissione (Leq in dBA) in ambiente esterno
Riferiti alle singole sorgenti sonore fisse

CLASSI DI DESTINAZIONE	Tempo di riferimento *DIURNO (06.00-22.00)*	Tempo di riferimento *NOTTURNO (22.00-06.00)*
CLASSE I: Aree particolarmente protette		
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	45	35
CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali	50	40
CLASSE III: Aree di tipo misto		
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.	55	45
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana		
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	60	50
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali		
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	65	55
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali		
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	65	65

Le immissioni delle singole sorgenti sonore devono essere verificate in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Alla luce di quanto osservato, i criteri di valutazione del rumore, così come fissati dal suddetto decreto, sono quindi:

CRITERIO DEL LIMITE ASSOLUTO

Si applica sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

Operativamente si deve misurare il rumore prodotto dalle varie sorgenti di disturbo e confrontarlo con i valori limite; l'immissione globale sul territorio e' limitata dai valori indicati in Tabella 1 mentre le emissioni delle singole sorgenti sono limitate dai valori indicati in Tabella 2.

Tali valori, come indicato nelle Tabelle, sono legati alla destinazione d'uso del territorio in cui è localizzata la posizione da verificare ed al periodo della giornata.

In attesa che tutti i Comuni confinanti col territorio di Castello di Brianza provvedano alla zonizzazione definitiva del loro territorio secondo i criteri di Tabella 1, si fa riferimento, per eventuali valutazioni acustiche sui loro territori (sia per le immissioni globali in ambiente che per le emissioni delle singole sorgenti), alla zonizzazione provvisoria (Tabella 3) ed ai relativi limiti:

TABELLA 3 - Valori limite massimi transitori (Leq in dBA) in ambiente esterno
Art. 6 D.P.C.M. 1° Marzo 1991

CLASSI DI DESTINAZIONE	Tempo di riferimento *DIURNO (06.00-22.00)*	Tempo di riferimento *NOTTURNO (22.00-06.00)*
Tutto il territorio comunale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

CRITERIO DEL LIMITE DIFFERENZIALE

Il valore limite differenziale, determinato come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo misurati all'interno di ambienti abitativi (art.2, comma 3 lett.b Legge Quadro N. 447/95), NON si applica nelle seguenti situazioni:

- *(art.4, comma 1 D.P.C.M 14/11/97) nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclusivamente industriali);*
- *(art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97) quando, all'interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore sia inferiore a:*

TABELLA 4 - Valori limite differenziali di immissione (Leq in dBA)
Ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile quando (art.4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997):

CONDIZIONE DI MISURA	Tempo di riferimento *DIURNO (06.00-22.00)*	Tempo di riferimento *NOTTURNO (22.00-06.00)*
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

- *(art.4, comma 3 D.P.C.M 14/11/97) alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ed ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso);*
- *(art.3. D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo") agli impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 D.M. 11/12/96), in funzione da prima dell'entrata in vigore della Legge quadro N.447 del 26/10/95, che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 1.*

In caso di applicabilità, si tratta di valutare, come segnalato, la differenza tra il rumore prodotto dalla sorgente del disturbo (rumore ambientale) ed il rumore presente nello stesso punto quando la sorgente è inattiva (rumore residuo).

Tale differenza deve essere inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.

2.2 Decreto 16 Marzo 1998

Si tratta del decreto attuativo previsto dalla Legge quadro N.447 del 26/10/95 ed avente per oggetto "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Esso è in vigore a partire dal 15 Aprile 1998 e da tale momento sostituisce per gli aspetti in esso trattati quanto prima stabilito nel D.P.C.M. 1° Marzo 1991.

In particolare, oltre alle definizione tecniche dei vari parametri acustici, sono indicate le modalità di misura in esterno ed interno, i casi in cui applicare fattori correttivi per toni puri e componenti impulsive con i corrispondenti coefficienti di penalizzazione dei livelli misurati.

2.3 Norme Regionali e Linee guida per la zonizzazione acustica

La Regione Lombardia ha approvato i seguenti documenti di riferimento:

1) il primo, ormai abbastanza datato (1993), riporta le Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale (deliberazione della giunta del 25/8/1993 n. 5/37724). Le indicazioni riportate in tale documento costituiscono indirizzi di carattere generale proposti a tutti i Comuni della Regione Lombardia e sono da adottare in relazione alle specificità ed alle esigenze locali. Si tratta di una guida proposta a Comuni di grandi e piccole dimensioni ed i criteri delineati e ritenuti utili dalle singole amministrazioni sono quindi da adattare in riferimento alle singole realtà locali.

2) il secondo, di recente emanazione (2001) è la Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13, "Norme in materia di inquinamento acustico", che detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dell'inquinamento acustico, in attuazione della Legge quadro n. 447/95.

Lo scopo di tale Legge Regionale è la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, la prescrizione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio, la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate e la promozione di iniziative di educazione e formazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

3) il terzo, è la Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002, che approva il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".

Lo scopo di tale Deliberazione Regionale è quello di definire in modo particolareggiato le regole e le procedure da seguire per la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica, revisionando ed ampliando le linee guida precedenti.

2.4 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004

Tale Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.03.2004, è in vigore dal 16.06.04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 L.447/95). In esso vengono previste fasce di pertinenza dipendenti dal tipo di infrastruttura:

- *autostrade*
- *strade extraurbane principali*
- *strade extraurbane secondarie*
- *strade urbane di scorrimento*
- *strade urbane di quartiere*
- *strade locali*

Limiti di immissione per il rumore dell'infrastruttura

All'interno delle fasce di pertinenza, vengono stabiliti limiti di immissione in funzione di:

- *Tipo di infrastruttura*
- *Infrastruttura già esistente*
- *Infrastruttura di nuova realizzazione*
- *Tipo di ricettore (scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, residenze, ecc…)*
- *Periodo di riferimento (Diurno – Notturno)*

Al di fuori della fascia di pertinenza, anche per le infrastrutture dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal descritto D.P.C.M. novembre 1997.

Fascia di pertinenza acustica e limiti: nelle tabelle che seguono vengono individuate le fasce di pertinenza in funzione dell'infrastruttura ed i rispettivi limiti di immissione.

Tabella 5: STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturno dB(a)	Diurno dB(a)	Notturno dB(a)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella Collegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 6: STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturno dB(a)	Diurno dB(a)	Notturno dB(a)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella Collegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

2.5 D. Lgs 19.08.2005 n° 194

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, con particolare evidenza a quanto di competenza del gestore dell’infrastruttura nei confronti degli enti interessati (Regioni, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio).

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono, entro il 30 giugno 2007, alla regione, o alla provincia autonoma competente, e nel caso di infrastrutture che interessano più regioni anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6 del citato decreto.

Allegato 6 – Dati da trasmettere alla commissione (per gli assi stradali)

- Una descrizione generale della strada: ubicazione, dimensioni e flusso di traffico

- Una caratterizzazione dell’area circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;

- i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

- i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

- il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

- il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori .degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009.

- la superficie totale, in km2, esposta a livelli di L den rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello;

- una sintesi del piano d'azione.

La mappatura acustica e i piani di azione, che vengono riesaminati e, se necessario, rielaborati ogni cinque anni, sono trasmessi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio alla Commissione Europea. In particolare saranno trasmessi dati relativi alla caratterizzazione degli agglomerati e delle infrastrutture di trasporto attraverso informazioni geomorfologiche e indicatori statistici di popolazione, superfici e abitazioni esposte al rumore, oltre che informazioni sui metodi di calcolo adottati degli Enti gestori.

3. ADEGUAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Alla luce dei notevoli cambiamenti del quadro normativo in materia di tutela dell'inquinamento acustico ed in materia di pianificazione urbanistica, dovuti all'introduzione del nuovo Piano di Governo del Territorio l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno attivare la procedura di revisione del Piano di Classificazione Acustica adottato con D.C.C. n. 15 del 23 giugno 2005. Le principali modifiche e integrazioni al vigente Piano hanno riguardato in particolare:

1) *Osservazioni Arpa inviate al comune di Castello Brianza a seguito della seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio, prot. 162591 del 02 dicembre 2011.*

2) *Le aree prospicienti le infrastrutture stradali e le aree destinate a nuova viabilità: secondo le indicazioni fornite dalla DGR Lombardia, sono state predisposte le aree di influenza delle principali infrastrutture di trasporto. Sono state inoltre riportate, sulla cartografia del Piano di Classificazione Acustica, le fasce di pertinenza acustica del principali infrastrutture stradali, ai sensi del DPR 142/2004.*

3) *L' individuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal Piano di Governo del Territorio, che intende delocalizzare le attività produttive dal centro cittadino e completare l'edificazione nelle frange urbane.*

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UN ELABORATO DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLO DI BRIANZA CON D.C.C. N. 24 DEL 14 LUGLIO 2010.

3.1 Osservazioni ARPA pervenute al Comune di Castello di Brianza

La presente relazione e le tavole in progetto costituiscono variante al piano di zonizzazione acustica adottato, a seguito di presa visione delle osservazioni presentate dall' ARPA relative alla seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici legati alle scelte di piano, previsti nel parere ARPA, sono recepite le osservazioni formulate.

3.2 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995, n. 447, definisce le infrastrutture stradali come sorgenti sonore fisse. La stessa Legge prevede dei provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale rientrando in tale ambito i piani dei trasporti provinciali e la pianificazione e gestione del traffico stradale.

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ed i valori limite di immissione, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto, sono demandati ai decreti attuativi. Inoltre la Legge quadro prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite, predispongano

dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate con decreto del Ministero dell'Ambiente.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.11.2000 fornisce i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori, tra cui le Province, dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse.

In questo ambito le Province hanno l'obbligo di individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture, da esse gestite, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti, determinando inoltre il contributo specifico della infrastruttura al superamento dei limiti.

Con D.P.R. del 30/marzo/2004, n. 142, "disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", vengono invece definiti i limiti di immissione per il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale. In questo decreto attuativo viene definita la fascia di pertinenza acustica come la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Per quanto riguarda le tecniche di misura il decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998, "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nell'allegato C comma 2 detta la metodologia di misura del rumore stradale. Essendo il traffico stradale un fenomeno avente un carattere di pseudocasualità, il monitoraggio da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. Il livello equivalente continuo ponderato A misurato nella settimana deve essere confrontato con i livelli massimi di immissione stabiliti, nella fascia di pertinenza acustica, dal D.P.R. del 30/marzo/2004, n. 142.

Le strade sono classificate in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dell'infrastruttura in sei tipologie: A) Autostrade; B) Strade extraurbane principali; C) Strade extraurbane secondarie; D) Strade urbane di scorrimento; E) Strade urbane di quartiere; F) Strade locali.

In funzione della tipologia di strada (se esistente o di nuova realizzazione) il decreto stabilisce l'ampiezza della fascia di pertinenza con i relativi limiti di immissione. E' da sottolineare che le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla classificazione acustica, venendo a costituire in pratica delle fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, rispetto al limite di zona locale che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano tale zona.

Relativamente alla viabilità stradale all'interno del comune di Castello, si deve fare riferimento alla seguente tabella per la definizione delle fasce di pertinenza di ogni differente tipologia di strada, a partire dal ciglio della strada stessa:

Tabella 1: fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione

Tipo di strada	Tipologia di strada-sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
S.P. 51 tratto della SP 52 direzione Sirone (via Don G. Allamano)	Strada extraurbana secondaria "Cb"	100	50	40	70	60
		50			65	55
VIA DANTE - VIA ROMA (di attraversamento del territorio comunale)	Locali (F)	30	50	40	65 vedi nota a seguito	55 vedi nota a seguito
Tutte le altre strade	Locali (F)	30	50	40	65 vedi nota a seguito	55 vedi nota a seguito

NOTA: Per le strade di tipologia E ed F, il D.P.R. "142/2004 consente al Comune di definire i limiti di immissione, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 e in conformità alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Per il comune di Castello di Brianza, al fine di evitare "contrasti" e/o "criticità" dovute al fatto che alcune strade attraversano aree del territorio classificate in maniera differente, con conseguenti limiti acustici diversi per la medesima arteria l 'Amministrazione comunale ha deciso di attribuire i seguenti limiti all'interno della fascia da 30 metri pertinente alle strade di tipo E ed F:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)

- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)

In presenza di recettori sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, i limiti stabiliti dal Comune di Castello Brianza corrispondono a quelli della classe acustica I e sono quindi:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)

- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)

In presenza di scuole vale solo il limite diurno, dato che l'attività scolastica è sospesa durante il periodo di riferimento notturno: dalle 22:00 alle 06:00, quindi, il limite in corrispondenza di edifici scolastici è quello della fascia di pertinenza stradale.

In presenza di svincoli valgono i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale.

Nel caso in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, di diverse infrastrutture, il rumore immesso non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture. Al di fuori delle fasce territoriali di competenza i limiti da rispettare sono quelli previsti dalla classe acustica della zonizzazione comunale.

Relativamente alla previsione di nuove arterie viabilistiche all'interno del comune di Castello, si fa riferimento alla seguente tabella per la definizione delle fasce di pertinenza, a partire dal ciglio della strada stessa:

Tabella 1: fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione

Tipo di strada	Tipologia di strada-sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Nuove strade in previsione	Locali (F)	30	50	40	65 vedi nota a seguito	55 vedi nota a seguito

Come per le strade esistenti di tipologia E ed F in cui il D.P.R. "142/2004 consente al Comune di definire i limiti di immissione, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 e in conformità alla zonizzazione acustica delle aree urbane, per la viabilità in progetto l 'Amministrazione comunale ha deciso di attribuire i seguenti limiti all'interno della fascia da 30 metri pertinente alle strade di tipo E ed F:

-Limite di immissione diurno: 65 dB(A)

-Limite di immissione notturno: 55 dB(A)

In presenza di recettori sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, i limiti stabiliti dal Comune di Castello Brianza corrispondono a quelli della classe acustica I e sono quindi:

-Limite di immissione diurno: 50 dB(A)

-Limite di immissione notturno: 40 dB(A)

In presenza di scuole vale solo il limite diurno, dato che l'attività scolastica è sospesa durante il periodo di riferimento notturno: dalle 22:00 alle 06:00, quindi, il limite in corrispondenza di edifici scolastici è quello della fascia di pertinenza stradale.

In presenza di svincoli valgono i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale.

Nel caso in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, di diverse infrastrutture, il rumore immesso non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture. Al di fuori delle fasce territoriali di competenza i limiti da rispettare sono quelli previsti dalla classe acustica della zonizzazione comunale.

Per quanto attiene queste ultime, viabilità in progetto, le indicazioni prescrittive decorrono dal momento del collaudo della nuova strada.

In allegato si riporta elaborato grafico con individuazione delle fasce di pertinenza acustica individuate. Sono state segnalate le sole fasce di pertinenza acustica relative alle strade provinciali n. 51 e n. 52 e le fasce di pertinenza acustica della nuova viabilità in progetto.

3.3 Piano di Governo del Territorio

L'Amministrazione comunale sta adottando il nuovo strumento di pianificazione urbanistica, il Piano di Governo del Territorio.

Si evidenzia come gli Ambiti di trasformazione, i piani attuativi, i Piani Particolareggiati, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto ad intervento preventivo assoggettato a convenzione devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei Piani Attuativi, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- Integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.).

- Individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Detto ciò, l'Amministrazione Comunale di Castello di Brianza si è mossa nella direzione di armonizzare le attuali prospettive urbanistiche prevedendo una variante all'azzonamento acustico adottato nel 2008.

Il confronto con la classificazione acustica del territorio comunale di Castello di Brianza mostra che alcune delle zone oggetto di interventi edificatori, con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione che prevedono un cambio di destinazione d'uso da produttivo – commerciale a residenziale non risultano inserite in classi acustiche compatibili con la destinazione prevista.

Ove possibile e ove potenzialmente realizzabile la revisione del piano ha dunque previsto la riclassificazione di tali aree in modo tale da poter tutelare gli edifici residenziali in progetto, evitare un eccessivo spezzettamento acustico del territorio comunale.

	Documentazione minima necessaria
EDIFICI RESIDENZIALI	➢ CLIMA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995 ➢ VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI AI SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/97 ➢ COLLAUDO ACUSTICO
ALTRI EDIFICI (produttivo, artigianale, commerciale)	➢ IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995 ➢ VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI AI SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/97 ➢ COLLAUDO ACUSTICO

4. PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La classificazione in zone acusticamente omogenee del territorio è per definizione una suddivisione basata su differenti tipologie di insediamenti cui corrispondono diversi valori di rumorosità ambientale; la zonizzazione viene realizzata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente, adottando, ove possibile, una classificazione caratterizzata da limiti di rumorosità più contenuti.

La zonizzazione acustica è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico.

4.1 - Criteri per la predisposizione dello schema di zonizzazione

Il presente lavoro ha seguito, per quanto possibile, le indicazioni date dalle leggi e dalle norme emanate dalla Regione Lombardia; tali regolamenti sono stati i criteri normativi più significativi per l'elaborazione di una proposta di zonizzazione acustica.

La revisione del piano ha avuto come punto di partenza l'analisi delle Tavole e della Documentazione del Piano di Governo del Territorio; le destinazioni d'uso attualmente previste hanno costituito un primo punto di riferimento per iniziare il lavoro di zonizzazione.

Da tale preliminare analisi, gli obiettivi principali riguardano:

→ *individuazione degli ambiti di trasformazione di carattere residenziale, commerciale e produttivo;*

→ *individuazione delle previsioni di nuova viabilità;*

→ *individuazione delle attività commerciali ed artigianali più significative;*

→ *individuazione dei parchi, delle scuole e degli altri recettori sensibili;*

→ *individuazione degli ambiti urbani che inequivocabilmente sono da attribuire ad una data classe.*

4.2 - Presentazione grafica

La DGR n. VII/9776 del 2 luglio 2002 prevede che vengano presentati elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale il testo scritto.

Deve essere in generale fornita una carta generale (scala almeno 1:10.000) per l'intera area comunale e delle carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (1:5.000 e 1:2.000 – scelta effettuata per Castello Brianza) per le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare, in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva della classificazione acustica.

Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	GRIGIO	PICCOLI PUNTI, BASSA DENSITÀ
II	VERDE SCURO	PUNTI GROSSI, ALTA DENSITÀ
III	GIALLO	LINEE ORIZZONTALI, BASSA DENSITÀ
IV	ARANCIONE	LINEE VERTICALI, ALTA DENSITÀ
V	ROSSO	TRATTEGGIO INCROCIATO, BASSA DENSITÀ
VI	BLU	TRATTEGGIO INCROCIATO, ALTA DENSITÀ

4.3 Classificazione del territorio

Le indicazioni ed i criteri di classificazione acustica previsti dal DGR VII/9776 del 06/07/02, sono state le "linee guida" che hanno condotto lo studio, nella scelta di una idonea suddivisione delle varie aree del territorio. Sono norme che suggeriscono un iter procedurale generale da seguire nella stesura del piano, sono cioè un possibile "aiuto" per la redazione della zonizzazione acustica ma non costituiscono elemento obbligatorio da seguire, anche perché sarebbe irragionevole applicazioni indicazioni generiche a realtà specifiche che vanno valutate come tali.

Quindi, anche per le scelte della classificazione acustica di Castello di Brianza si è cercato di adottare nella migliore maniera possibile, alla realtà urbanistica del territorio comunale, i contenuti presenti nella suddetta DGR VII/9776 del 06/07/02.

Di seguito viene descritta la classificazione del territorio (proposta di zonizzazione acustica), redatta secondo le suddette premesse e presentata nella veste grafica suggerita dalla normativa.

Sono state individuate solamente cinque classi di disturbo acustico poiché, in base alle considerazioni fatte nei precedenti paragrafi, non si è distinta una classe VI sul territorio.

4.3.1 - Classe I

La classe I è stata prevista per un'unica area collinare, posta a nord del territorio comunale, comprendente il Castello e il Cimitero con le relative pertinenze. Si ritiene che solo in tale zona, compatibilmente con le indicazioni legislative (divieto di predisporre aree contigue i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A)), sia stato possibile disporre la classe I, prevedendo altresì fasce di rispetto, con classificazione che differisce di 5 dB(A), di opportuna ampiezza tale da consentire, fisicamente, il degradare del rumore.

-Area Cimiteriale destinata al mantenimento dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché all'esercizio dell'attività integrativa dell'agriturismo. In particolare l'area in oggetto è soggetta a particolari prescrizioni edificatorie.

-Area urbana su cui insiste il castello, insediamento che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

-Area destinata a verde privato vincolato nelle immediate vicinanze del fabbricato

4.3.2 - Classe II

La classe II è stata prevista per quelle aree residenziale caratterizzate da bassa densità di popolazione (e non a contatto con le vie di attraversamento principali) ed anche per alcune aree di interesse collettivo, dove la classe II meglio si addice alle seguenti indicazioni legislative:

- continuità senza eccessivo frazionamento;

- compatibilità tra diversi insediamenti;

- aree contigue con valori limite che possibilmente differiscano di soli 5 decibel.

In generale, per Castello di Brianza sono state classificate in classe II:

- *Zone di antica formazione ubicate prevalentemente nell'area di Piazza IV Novembre a nord del territorio comunale di Castello di Brianza. Alcune aree sono ubicate sulla via S. Lorenzo. La classificazione comprende anche le aree posta al confine con il territorio comunale di Sirtori.*
- *Area di proprietà del seminario delle missioni della consolata.*
- *Aree parzialmente edificate (parti di territorio già edificate nelle quali debbono essere mantenuti i volumi e le superfici coperte esistenti) ubicate sulla via Monte Barro, delle Betulle, Montecassino, via dei Ciclamini, via P. Giovanni XXIII;*
- *Zone omogenee residenziale di completamento denominata Località Inseraga di sopra.*
- *Scuola materna, edifici di culto e abitazioni residenziali (inizio via) lungo la via Montello.*
- *Scuola materna di Via Roma*
- *Alcune aree a destinazione agricola e silvopastorale con prescrizioni particolari ed edifici non rurali individuati in zona agricola. Trattasi di aree poste a nord del confine comunale di Castello B. za al confine con i comuni di Dolzago e Colle B. za. L'area boschiva comunicante con il territorio di Colle Brianza comprende edifici non rurali individuati in zona agricola.*
- *Area di interesse pubblico ubicata in piazza IV Novembre;*
- *Aree di interesse comune destinate ad accogliere impianti tecnologici ad uso collettivo ubicati lungo la via Adamello.*

4.3.3 - Classe III

Tale classe comprende un po' tutte le tipologie di zone segnalate dal PGT, dalle aree residenziali alle zone produttive minori, ed anche zone apparentemente discordanti con quanto indicato dal D.P.C.M.. Il motivo di tale scelta, per situazioni a volte un po' "ai limiti" del consentito, è per rendere più omogenea possibile la proposta di zonizzazione con quanto segnalato nei precedenti paragrafi.

In tale classe sono comprese la maggior parte delle aree del territorio comunale di Castello di Brianza.

Semplificando possiamo dire che tutto ciò che non è classe I, II, IV o V è classe III.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversa mento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Il territorio comunale occupato da aree coltivate, presenza di insediamenti zootecnici e interessate da attività che impiegano macchine

operatrici sono state classificate con questa fascia acustica in conformità ai criteri della Regione Lombardia - Deliberazione n. VII seduta del 02 luglio 2002.

4.3.4 - Classe IV

Tale classe è stata scelta per le principale vie di transito del territorio di Castello di Brianza (con rispettive fasce di rispetto) e, generalmente, per quelle proprietà che si affacciano direttamente su tali strade.

Inoltre è stata scelta la classe IV per quelle aree industriali dove il contesto urbano ha meglio indirizzato verso tale scelta e per quelle in via di sviluppo.

Ciò sembrerebbe discriminare le future aziende che andranno ad occupare i nuovi insediamenti industriali ma tale scelta era obbligata per poter creare una classificazione omogenea, prevedere adeguate fasce di rispetto (cioè di ampiezze tali da permettere una degradazione naturale delle emissioni sonore), ottemperare il più possibile con quanto indicato dalla normativa, tenere conto della situazione oltre i confini di tali aree industriali.

Nel particolare, per Castello di Brianza, sono state classificate in classe IV:

- *Alcune fasce adiacenti le arterie stradali (SP n. 51 e via Dante-via Roma) con presenza di aree industriali – artigianali – commerciali.*
- *Aree residenziali ubicate in prossimità della rotonda sul confine con il comune di Dolzago.*
- *Aree al confine con il territorio comunale di Dolzago, prossime alla rotonda.*
- *Aree destinate ad attività produttive lungo la via del Pascolo.*
- *Area "Crocette" in prossimità del confine comunale di Dolzago.*
- *Aree di tipo "D" adiacenti la SP. 51 e raggiungibili dalla Via Cantù (autolavaggio)*
- *Area di tipo "E" ubicata in località Insiraga di sotto.*

4.3.5 - Classe V

La classe V è stata prevista soltanto per quella azienda presente nella area industriale più importante previste dal PRG:

- *area produttiva delimitata dalla SP n. 52 e Via delle fornaci.*
- *area produttiva posta di fronte alla rotonda al confine con il territorio comunale di Dolzago.*
- *area produttiva delimitata dalla SP n. 51 e Via Cantù.*

4.3.6 - Classe VI

Non sono state individuate aree in classe VI (esclusivamente industriali).

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinata ad una forte specializzazione funzionale a carattere industriale-artigianale e prive di insediamenti abitativi.

Dall'analisi del PGT, e da fattori come l'intensità del traffico indotto dallo spostamento della manodopera ed il trasporto delle merci non risultano essere vigenti sul territorio comunale di Castello di Brianza aree classificabili in fascia VI.

In particolare, l'area sviluppata lungo via delle fornaci, area produttiva dove sono concentrate il maggior numero di industrie presenti sul territorio di Castello di Brianza, presenta fabbricati a destinazione abitativi non connessi con le attività lavorative industriali (situazione non conforme alla classe VI) ma un eventuale inserimento di tale area in classe VI comporterebbe scelte inadeguate nella definizione delle classi limitrofe.

4.4 Verifica di compatibilità con zone confinanti

Il presente aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustico, non prevede modifiche, a quanto già previsto dal piano adottato a giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni, delle aree a confine con i territori comunali dei comuni di Santa Maria Hoè, Barzago, Colle Brianza, Dolzago, Sirtori, e Rovagnate. Non si evidenziano dunque particolari criticità in merito all'armonizzazione delle classi acustiche e/o azzonamento previste dagli ambiti di trasformazione.